

R.G. 13463/2015



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IV CIVILE

ORDINANZA DI VENDITA

Il Giudice istruttore

Vista la sentenza non definitiva in data odierna con cui è stato disposto lo scioglimento della comunione tra le parti sull'immobile sito a Pioltello via Sansovino Andrea Contucci meglio descritto nella CTU in atti;

rilevato che i condividenti hanno concordato sulla necessità della vendita dell'immobile per dividere il ricavato;

P.Q.M.

visti gli artt. 576 ss e 591 bis c.p.c.

DISPONE

la vendita dell'immobile oggetto di comunione come descritto dal CTU Arch L.TELO' nella relazione depositata in data 17.7.2018;

DETERMINA

il prezzo base in misura corrispondente al valore del compendio immobiliare stimato dal C.T.U., in euro 570.900;00;

DELEGA

al compimento delle operazioni di vendita la Dottoressa Margherita Degrassi; che nomina CUSTODE GIUDIZIARIO, e le assegna, a titolo di fondo spese, la somma di euro 2500,00 a carico dei condividenti in solido –ammessi al gratuito patrocinio- che dovranno provvedere al pagamento **entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.**

Autorizza il delegato a richiedere alle parti ulteriore fondo spese di € 2500,00 in ogni caso di necessità di procedere a nuovo avviso di vendita.

Il delegato provvederà ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo di causa, che rimarrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale.

Il delegato procederà, quindi, alla VENDITA SENZA INCANTO secondo le previsioni degli articoli 570, 571, 572, 573 c.p.c., esclusa nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 591 c.p.c. per procedere alla vendita con incanto, ed in particolare provvederà a:



A) fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dal ricevimento del fondo spese per la presentazione delle offerte di acquisto;

B) fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;

C) stabilire il luogo di presentazione delle offerte (che dovranno essere presentate in busta chiusa secondo le modalità previste dall'art.571 c.p.c.) presso un suo recapito, indicando che la cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto) dovrà essere versata mediante assegno circolare inserito nella busta chiusa contenente l'offerta;

D) stabilire il modo e il termine di 60 giorni per il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento, da effettuarsi su conto corrente intestato al professionista e vincolato all'ordine del giudice, da aprire presso una banca a scelta del delegato;

E) redigere un **avviso di vendita** contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico (descrizione dell'immobile, valore determinato dal giudice, sito Internet) con indicazione, in particolare, della data fissata per la vendita senza incanto e dell'avviso che verrà considerata efficace anche l'offerta pari o superiore al 75% del prezzo base come previsto dall'art. 571 c.p.c.;

F) effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte di cui al punto B), sui quotidiani La Repubblica edizioni Lombardia , Metro, Leggo Milano , sul Portale delle vendite PUBBLICHE, con pubblicazione della ordinanza su siti www.trooaste.it e www.legalmente.it; con affissione cartello VENDESI con indicata la sola descrizione immobile ed i recapiti del custode;

G) esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto B), procedendo secondo le seguenti direttive:

- saranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine di cui al precedente punto A); le offerte **inferiori di oltre un quarto** al valore dell'immobile come sopra determinato dal giudice; le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui al precedente punto C);
- qualora sia presentata una sola offerta pari o superiore al valore dell'immobile come sopra determinato dal giudice, la stessa sarà senz'altro accolta;
- qualora sia presentata una sola offerta **inferiore rispetto al valore dell'immobile come sopra determinato dal giudice in misura non superiore ad un quarto** e non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, la stessa sarà accolta;
- qualora siano presentate più offerte, anche inferiori sino ad un quarto rispetto al valore dell'immobile come sopra determinato dal giudice, il delegato inviterà gli offerenti ad una



gara sull'offerta più alta; se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del maggior offerente; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori a: € 250,00 per immobili stimati fino a € 13.000,00; € 500,00 per immobili stimati da € 13.000,01 a € 26.000,00; € 1.000,00 per immobili stimati da € 26.000,01 a € 52.000,00; € 1.300,00 per immobili stimati da € 52.000,01 a € 80.000,00; € 1.500,00 per immobili stimati da € 80.000,01 a € 100.000,00; € 2.000,00 per immobili stimati da € 100.000,01 a € 130.000,00; € 2.500,00 per immobili stimati da € 130.000,01 a € 160.000,00; € 3.000,00 per immobili stimati da € 160.000,01 a € 200.000,00; € 4.000,00 per immobili stimati da € 200.000,01 a € 260.000,00; € 5.000,00 per immobili stimati oltre € 260.000,01.

Allorché sia trascorso un minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

H) redigere e depositare il verbale relativo alle suddette operazioni;

I) predisporre il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c. (da trasmettere per la sottoscrizione del giudice istruttore, corredato dell'avviso di vendita, del verbale delle operazioni e della prova della pubblicità effettuata) entro 45 giorni dal versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento oppure dare tempestivo avviso al giudice del mancato versamento del prezzo o delle spese di trasferimento; il decreto di trasferimento dovrà contenere l'ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni dei pignoramenti previa verifica per i gravami iscritti in data anteriore alla trascrizione della domanda di divisione, della chiamata ad intervenire nel giudizio di divisione dei creditori ai sensi dell'art. 1113 c.c.;

L) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del decreto da parte del giudice istruttore, eseguire le formalità di cui all'art. 591 bis comma 3 n.11 c.p.c. e invitare le parti a depositare le note riepilogative delle spese sostenute;

M) prelevare dal conto corrente intestato al professionista e vincolato all'ordine del giudice le somme occorrenti per il pagamento delle imposte, per la voltura e la trascrizione del decreto di trasferimento (spese a carico dell'acquirente), nonché a restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese e quanto effettivamente pagato; **il delegato è sin da ora autorizzato ad operare sul conto corrente per compiere tali operazioni;**

O) entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato alle parti di cui al punto M), predisporre il progetto di distribuzione delle somme ricavate tra i condividenti secondo le loro quote



P) provvedere al pagamento delle singole quote dopo che il giudice avrà dichiarato esecutivo il progetto e ordinato i pagamenti.

Q) provvedere ad ogni altra attività necessaria, prevista dall'art. 591 bis c.p.c.

Dispone inoltre

- che il delegato, nel caso il CTU non abbia riportato l'indice energetico risultante dall'attestato di certificazione energetica di cui alla Legge Regionale n.24/06, come modificata dalla successiva n.10/09, provveda ad acquisirla avvalendosi di un professionista certificatore accreditato presso la Regione Lombardia;
- che il delegato proceda altresì alla verifica ed eventuale regolarizzazione della continuità delle trascrizioni a propria cura ed a carico delle parti.
- che il delegato proceda ad ispezione ipotecaria aggiornata alla data del versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione a propria cura ed a carico delle parti.

In mancanza di istanze di aggiudicazione, il giudice dispone sin d'ora che il delegato proceda alla vendita ad un prezzo inferiore di un quarto rispetto a quello come sopra determinato dal giudice, secondo le modalità di cui ai punti da A) a Q); in caso di esito infruttuoso, il delegato procederà ad una ulteriore riduzione di un quarto del prezzo e a nuova vendita con le medesime modalità (punti da A) a Q); in caso di ribasso del prezzo per due volte ed infruttuoso esperimento, il delegato provvederà ad informare il giudice.

Rinvia la causa per la discussione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita all'udienza del 27 aprile 2020 ore 10

Si comunichi alle parti e al professionista delegato

Milano, 25/11/2019

Il giudice
Susanna Terni

